

17/2020 | M

DECRETO

CONTENENTE ACCORDO SULLE LINEE GUIDA PER L'UDIENZA PRESSO LE SALETTE PER I COLLEGAMENTI DA REMOTO CON LA CASA CIRCONDARIALE DI TORINO

Il Presidente della Corte d'Appello e il Presidente del Tribunale,

visti il d.l. n. 9/2020 e il d.l. n. 18/2020;

visto il DPCM 22.3.2020 concernente le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;

viste le linee guida emanate il 26 marzo 2020 dal C.S.M. in ordine all'emergenza sanitaria COVID-19 all'esito del d.l. 18/2020;

sentiti i Presidenti delle sezioni penali della Corte d'Appello e del Tribunale;

sentiti il Procuratore Generale e il Procuratore della Repubblica;

sentita la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;

sentito il Direttore della Casa Circondariale di Torino;

in coordinamento con il Magrif penale della Corte d'Appello;

ritenuto doveroso adottare, ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020, le misure più idonee al maggior contenimento possibile della presenza fisica in ufficio di magistrati, personale amministrativo e avvocati, con la massima delocalizzazione dell'attività giudiziaria che la normativa vigente consente;

considerato che i processi penali con imputati detenuti in custodia cautelare in carcere devono essere celebrati, ove possibile, con partecipazione dell'imputato da remoto, in videocollegamento Skype o Teams, tramite apposita <<stanza virtuale>> equiparabile all'aula di udienza;

preso atto che il Direttore della Casa Circondariale di Torino ha comunicato la possibilità, dal punto di vista tecnico, di allestire per le udienze n. 5 salette, ciascuna dotata di portatile con collegamento Skype o Teams, ed è in grado di assicurare la comunicazione telefonica riservata tra il detenuto e il suo difensore, laddove questi partecipi all'udienza da luogo diverso dalla Casa Circondariale;

preso atto, altresì, che il Direttore della Casa Circondariale di Torino ha rappresentato l'impossibilità di garantire la presenza fissa, in ognuna delle 5 salette, di un ufficiale di PG, per tutta la durata del processo, a causa della importante contrazione del personale determinatasi a seguito dell'epidemia;

considerato

che l'art. 83 c. 12 del d.l. 18/2020 non richiama il comma 6 dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p.;

che tale omissione è stata ritenuta non decisiva dalle linee guida emanate dal CSM in data 27.3.2020 (all. 2, pag. 21);

che le stesse linee guida, tuttavia, indicano come *"impensabile che il detenuto possa da solo partecipare da remoto senza la presenza di QUALCUNO presente nel corso dell'udienza, anche per risolvere qualunque problema che si dovesse presentare"*;

che, pertanto, la lettera delle linee guida consente ragionevolmente di sostenere che il soggetto dell'Amministrazione Penitenziaria presente fisicamente nella saletta durante tutta la durata dell'udienza non debba necessariamente essere un Ufficiale di PG;

che tale opzione interpretativa è conforme alla *ratio legis* e tiene conto delle enormi difficoltà che si trova ad affrontare in questo periodo emergenziale l'Amministrazione Penitenziaria;

che nell'emendamento che dovrebbe essere inserito in sede di conversione del d.l. -nel testo attualmente disponibile- è previsto che, dopo il comma 12 dell'art. 83 sia aggiunto il comma 12 bis che, nella seconda parte, laddove indica i soggetti tenuti a identificare l'imputato, dispone che sia l'Ufficiale ad attestare l'identità del detenuto in carcere, ma nulla dice in ordine alla necessaria permanente presenza dello stesso durante tutta la durata dell'udienza;

CONCORDMENTE DISPONGONO

che nei processi a carico di imputati detenuti, che vengono celebrati nelle forme di cui all'art. 83 comma 12 d.l. 18/2020, nonché nelle ulteriori udienze penali, sia di cognizione che di esecuzione, che dovessero in futuro trovare analoga disciplina, l'Ufficiale provveda ad aprire il verbale, attestare l'identità del detenuto e poi lasciare, come presenza fisica *per tutta la durata dell'udienza, un agente di Polizia Penitenziaria, rimanendo egli nelle immediate vicinanze, anche se intento ad aprire il verbale e identificare imputati detenuti in processi che si celebrano in altre salette;*

che, pertanto, sul verbale dovranno apporre la propria firma sia l'Ufficiale sia l'agente;

che nel verbale dovrà essere dato atto sia del nome dell'agente sia della sola presenza fisica dello stesso per tutta la durata dell'udienza, dopo l'identificazione del detenuto.

Il presente accordo deve essere comunicato con urgenza ai Presidenti delle sezioni penali, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica di Torino, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, anche per il successivo inoltro ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Piemonte e Valle d'Aosta, al Direttore della Casa Circondariale di Torino.

Torino 8 aprile 2020

Il Presidente della Corte d'Appello

Edoardo Barelli Innocenti



Il Presidente del Tribunale

Massimo Terzi

